SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

92A6159

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1993, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3626/82/CEE del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3418/83/CEE del 28 novembre 1983;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Vista la raccomandazione, approvata dalla segreteria CITES nel corso della ventottesima sessione del comitato permanente, di non accettare od emettere documenti CITES per merci con provenienza o destinazione Italia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare ed integrare le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, al fine di adempiere alle specifiche prescrizioni che sono state imposte allo Stato italiano dalla segreteria CITES per la revoca delle sanzioni interdittive, nonché di superare le difficoltà che si sono manifestate in sede di prima applicazione della legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice I, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VIII, par. 3, della convenzione di Washington».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendici II e III — escluse quelle inserite nell'allegato *C*, parte 1 — e nell'allegato *C*, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni».

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro della sanità».

2. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: «i necessari visti sui certificati di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — *1.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato *A*, appendice I, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato *A*, appendice I, nonché nell'allegato *C*, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni — a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione — dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati *A* e *C* del regolamento (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6, nonché gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri».

2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1.

Art. 5.

1. L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare

nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. — *1.* Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato *A*, appendici I, II e III, nonché nell'allegato *C*, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-*ter*. — *1.* Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere o sostanzialmente intere, alle pelli dei fianchi e dei ventri, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato *A*, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio, secondo le modalità che verranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle — intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri — e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-*quater*. — *1.* Il Ministero dell'ambiente provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato in lire 210 milioni annui a decorrere dal 1993».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 8-*quater* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-*quinquies*. — *1*. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;

b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dall'articolo 5-*bis*, comma 4;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-*bis*, comma 8;

d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;

f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-*bis*;

g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-*ter*.

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 210 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-*sexies*. — *1*. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:

a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato *B* e nell'allegato *C*, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato *A*, appendici I e II, e nell'allegato *C*, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare nato in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presnte articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione».

Art. 11.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: «Ministro delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, il Ministro del commercio con l'estero».

Art. 12.

1. In conformità al disposto dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite nell'ambito della gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, in qualità di esperti in singoli campi disciplinari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

VITALONE, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 4, comma 2)

RISERVATO ALL'UFFICIO
Prot. domanda ....
data ....
posizione ....

All'ufficio del Corpo forestale dello Stato

....

DENUNCIA DI POSSESSO DI ESEMPLARI APPARTENENTI A SPECIE DI FAUNA E FLORA INCLUSE NELL'APPENDICE I DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON E NELL'ALLEGATO C, PARTE I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il sottoscritto,
nome .... cognome ....
indirizzo .... città ....
telefono ....

legale rappresentante della ditta,
ragione sociale ....
indirizzo ....
telefono .... part. IVA ....

Dichiara

di detenere per le seguenti finalità (1) ....
i seguenti esemplari o loro prodotti e derivati (2): ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(1) Commerciali, personali, amatoriali, scientifiche, educative o altro.

(2) Indicare quantità e natura dell'esemplare (esemplare vivo o imbalsamato, trofeo, oggetto lavorato, ecc.), nonché il nome comune e/o scientifico della specie animale o vegetale interessata.

93G0008

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1993, n. 3.

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato di mille unità, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, nonché di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, per gli affari sociali, dell'interno e della sanità, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1.

1. L'alinea del comma 8 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:».

2. Al comma 8, lettera *h)*, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo:

«Le altre strutture pubbliche che provvedono alla acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso».

3. Al comma 13 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo:

«Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione».

4. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«*1.* Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore alla dose media giornaliera determinata a norma dell'articolo 78, comma 1, lettera *a)*, è sottoposto alle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14 e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV. Le medesime sanzioni si applicano a chi, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore al triplo della dose media determinata a norma dell'articolo 78, comma 1, lettera *a)*, qualora risulti che tale quantità corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso articolo 78, comma 1, lettera *c)*».

2. Il comma 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«*2.* Nei casi previsti dal comma 1, se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuovamente i fatti, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno».

3. Il comma 3 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

4. Il comma 12 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«*12.* Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine

indicato, ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto applica le misure di cui all'articolo 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la quarta volta i fatti di cui ai commi 1 e 2».

Art. 3.

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 76 *(Sanzioni in caso di inosservanza e provvedimenti ulteriori)*. — *1.* Chiunque, dopo il terzo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'articolo 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre a otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14, ad una o più delle seguenti misure:

a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

d) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, per un periodo da uno a tre giorni alla settimana e per un massimo di dodici settimane, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, ovvero presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale o forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con le amministrazioni interessate;

g) sequestro di veicoli, se di proprietà dell'autore della violazione, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per tre volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Competente a irrogare la sanzione è, nell'ipotesi indicata al comma 1, il prefetto che ha adottato il provvedimento a norma dell'articolo 75, comma 12, e nell'ipotesi indicata al comma 2 il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

5. Nell'adottare le prescrizioni e nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il prefetto tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

6. Se l'interessato lo richiede, il prefetto sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

7. Il prefetto revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

8. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

9. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 è annotato in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

10. Qualora l'interessato violi le prescrizioni imposte a norma del comma 1, la durata delle medesime è aumentata di un terzo, salvo che l'interessato richieda di essere assegnato ad una struttura di accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro; il prefetto determina il periodo di assegnazione da un minimo di quindici giorni a un massimo di sessanta giorni.

11. Se l'interessato viola talune delle prescrizioni di cui al comma 10, ovvero si sottrae all'assegnazione ad una struttura di accoglienza disposta a norma del medesimo comma 10, si applicano nuovamente le sanzioni indicate nel comma 1, nella durata originariamente stabilita, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione delle prescrizioni di cui al comma 10 o si è verificata la sottrazione all'assegnazione».

Art. 4.

1. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 78 (*Criteri per determinare l'uso abituale e per quantificare la dose media giornaliera*). — *1*. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:

a) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere;

b) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) le metodiche per quantificare la dose necessaria alla esigenza individuale nelle ventiquattro ore.

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore».

Art. 5.

1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 89 (*Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici*). — *1*. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.».

2. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«*1*. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena di durata non superiore a quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni».

Art. 7.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura».

Art. 8.

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Art. 9.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziari ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da undici esperti, di cui sei in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora — se richiesto — alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 127 del testo unico di cui al comma 1 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dagli enti ausiliari ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al citato articolo 127, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25% dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47% del totale degli stanziamenti previsti;

c) associazioni di volontariato, enti, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, nonché comunità

terapeutiche per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti e per le strutture di cui all'articolo 76, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Una quota almeno pari al 3% degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze — istituito per le finalità di cui al comma 1 — dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI.

5. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è disposto, con proprio decreto, dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del predetto testo unico.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i criteri relativi alla erogazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1.

7. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

8. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

9. All'articolo 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

CAPO II

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 286-*bis* (*Divieto di custodia cautelare*). — *1.* Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonché il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale.».

Art. 13.

1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 14.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione per il personale medico della specifica idoneità prevista in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del citato decreto n. 444 del 1990, e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno sei anni o a rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno quattro anni o a rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno comunque disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.

Art. 15.

1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di necessità clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato, certificati dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumità o del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo provvedimento riservato del sanitario dell'istituto.

3. Le analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalità tali da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi, all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi, nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità del personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei confronti della persona le cui analisi abbiano rivelato la presenza di infezione da HIV.

4. Il Ministro di grazia e giustizia informa semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi, nonché delle analisi obbligatoriamente disposte, distinte per motivi di salute e per motivi di pericolosità, con specifico riferimento ai singoli istituti penitenziari.

CAPO III

Art. 16.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: «dal tribunale di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, nonché dalla pretura circondariale di Bolzano,».

Art. 17.

1. Nell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data di inizio del funzionamento delle corti di assise di cui al comma 1».

2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993.

Art. 18.

1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.

2. A tal fine tra i militari di cui al comma 1 interessati all'assunzione sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

Art. 19.

1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

Art. 20.

1. Le strutture di cui al comma 10 dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal presente decreto, sono individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro per gli affari sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra quelle non aventi fini di lucro gestite dagli enti di cui all'articolo 115 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le assegnazioni alle predette strutture di accoglienza potranno essere disposte dal prefetto nei limiti delle risorse finanziarie preordinate, allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Art. 21.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 18 e 19, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039 milioni per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BOMPIANI, *Ministro per gli affari sociali*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

93G0026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1992.

Autorizzazione all'emissione, nel 1993, di carte valori postali commemorative e celebrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1993, le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi della Giornata nazionale della salute;

francobolli celebrativi di «Europa 1993»;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Banca d'Italia;

francobolli celebrativi del centenario della costruzione della Capanna osservatorio «Regina Margherita»;

francobolli celebrativi della Giornata nazionale della filatelia;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

francobolli commemorativi di Quinto Orazio Flacco, nel bimillenario della morte;

francobolli celebrativi delle manifestazioni centenarie Lauretane;

francobolli commemorativi di Carlo Goldoni, nel 2° centenario della morte;

francobolli celebrativi del 4° centenario della fondazione dell'Accademia nazionale di San Luca;

francobolli celebrativi di «Europa unita 1993»;

francobollo celebrativo dell'incontro di pace fra i reduci alpini e i reduci dell'Armata Rossa in occasione del cinquantesimo anniversario della battaglia di Nikolajewka;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1993, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi della Giornata nazionale della salute;

francobolli celebrativi di «Europa 1993»;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Banca d'Italia;

francobolli celebrativi del centenario della costruzione della Capanna osservatorio «Regina Margherita»;

francobolli celebrativi della Giornata nazionale della filatelia;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

francobolli commemorativi di Quinto Orazio Flacco, nel bimillenario della morte;

francobolli celebrativi delle manifestazioni centenarie Lauretane;

francobolli commemorativi di Carlo Goldoni, nel 2° centenario della morte;

francobolli celebrativi del 4° centenario della fondazione dell'Accademia nazionale di San Luca;

francobolli celebrativi di «Europa unita 1993»;

francobollo celebrativo dell'incontro di pace fra i reduci alpini e i reduci dell'Armata Rossa in occasione del cinquantesimo anniversario della battaglia di Nikolajewka;

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 230

93A0061

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 novembre 1992, n. 542.

Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visti in particolare il primo e secondo comma dell'art. 2 del citato decreto, che prevedono l'emanazione di provvedimenti concernenti i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21, che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto l'art. 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 giugno 1992;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione fatta in data 11 novembre 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 1.

A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine.

Art. 2.

La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e deve comprendere:

1) definizione del bacino imbrifero geografico ed idrogeologico con carta geologica e profili geologici significativi in scala minima 1:25.000;

2) piovosità e temperatura sul bacino idrogeologico;

3) carta delle permeabilità del bacino idrogeologico in scala minima 1:25.000;

4) descrizione dell'opera di presa e sua realizzazione;

5) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno un anno solare;

6) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e permeatimetriche; eventuale possibilità di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento;

7) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi inquinanti esterni;

8) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimico fisica ed eventualmente isotopica su campioni prelevati nelle condizioni anomale;

9) la provenienza dalla stessa falda di più opere di presa o punti d'acqua deve essere dimostrata con esauriente documentazione idrogeologica, chimico fisica ed eventualmente isotopica.

Capo II

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO FISICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 3.

Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche e fisico-chimiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi.

Art. 4.

Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni.

Art. 5.

Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti parametri dell'acqua minerale:

1) temperatura alla sorgente;
2) concentrazione degli ioni idrogeno alla sorgente;
3) conduttività;
4) residuo fisso;
5) ossidabilità;
6) anidride carbonica libera alla sorgente;
7) silice;
8) bicarbonati;
9) cloruri;
10) solfati;
11) sodio;
12) potassio;
13) calcio;
14) magnesio;
15) ferro disciolto;
16) fluoro;
17) azoto ammoniacale;
18) fosforo totale;
19) grado solfidrometrico;
20) stronzio;
21) litio;
22) alluminio;
23) bromo;
24) iodio.

Art. 6.

Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri, relativi a sostanze contaminanti o indesiderabili al di sopra di una determinata concentrazione, a fianco indicata:

1) cianuri	0,01 mb/l CN
2) fenoli (esclusi quelli naturali che non reagiscono al cloro)	0,5 ug/l C6H5OH
3) agenti tensioattivi (MBAS anionici)	200 ug/l laurilsolfato
4) oli minerali - idrocarburi disciolti o emulsionati	10 ug/l
5) idrocarburi aromatici policiclici	0,2 ug/l
6) pesticidi e bifenili policlorurati	0,1 ug/l per componente separato 0,5 mg/l in totale
7) composti organoalogenati che non rientrano nella voce n. 6	1 ug/l
8) arsenico	0,05 mg/l As3 - 0,15 mg/l As5 - 0,20 in totale
9) bario	10 mg/l
10) borati	30 mg/l H3B03
11) cadmio	0,01 mg/l
12) cromo VI	0,05 mg/l
13) mercurio	0,001 mg/l
14) manganese	2 mg/l
15) nitrati	45 mg/l N03 10 mg/l per acque destinate alla alimentazione dell'infanzia
16) nitriti	0,03 mg/l N02
17) piombo	0,05 mg/l
18) rame	1 mg/l
19) selenio	0,01 mg/l

Capo III

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 7.

Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria, che ha assistito ai prelevamenti stessi.

Art. 8.

Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni.

Art. 9.

Dalle analisi deve risultare:

1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
2) assenza degli streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
3) assenza delle spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;
4) assenza dello *Staphylococcus aureus* in 250 ml, accertata su unica semina;
5) assenza dello *Pseudomonas aeruginosa* in 250 ml, accertata su unica semina.

Art. 10.

Debbono inoltre essere determinati i valori della carica microbica totale a 20 °C dopo 72 ore e a 37 °C dopo 24 ore.

Capo IV

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CLINICHE E FARMACOLOGICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 11.

La natura degli esami, cui si deve procedere secondo metodi scientifici riconosciuti, deve essere adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali.

Art. 12.

Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di cui all'art. 11; in casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami considerati all'art. 11, a condizione che la costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati.

Art. 13.

Gli studi clinici, farmacologici e tossicologici debbono essere condotti presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio

Art. 14.

In situazioni particolari, quali quelle connesse con le caratteristiche di composizione dell'acqua, è consentito, qualora sia tecnicamente preferibile e realizzabile, condurre la sperimentazione clinica in prossimità della sorgente, a condizione che la sperimentazione stessa sia eseguita sotto il controllo del responsabile di una delle strutture di cui all'art. 13.

Art. 15.

I recipienti contenenti l'acqua da sottoporre alle prove cliniche, farmacologiche e tossicologiche debbono pervenire ai responsabili delle sperimentazioni sigillati dall'autorità sanitaria che ha provveduto ai prelevamenti ed accompagnati dal verbale di prelevamento redatto dalla stessa autorità sanitaria.

Capo V

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA REVISIONE DEI RICONOSCIMENTI DELLE ACQUE MINERALI NATURALI IN COMMERCIO

Art. 16.

Le domande di revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio debbono essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di analisi chimica e chimico-fisica eseguite da uno dei laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti;

2) certificato di analisi microbiologica eseguita da uno dei laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti;

3) verbali di prelevamento relativi alle analisi di cui ai precedenti punti 1) e 2), redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi;

4) una documentazione bibliografica, accompagnata dalla relazione di un esperto clinico o farmacologo operante in una delle strutture di cui all'art. 13.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1992
Registro n. 15 Sanità, foglio n. 164

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 105/1992:

«Art. 2 *(Criteri di valutazione)*, commi 1 e 2. — 1. Il Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, entro otto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri di valutazione delle caratteristiche di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980.

2. Detta valutazione deve in particolare riguardare:

a) l'origine e la natura dei terreni, i rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura e i tipi della mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, la statigrafia del giacimento idrogeologico, la situazione esatta della captazione, la zona e le misure di protezione della sorgente;

b) la portata della sorgente, la temperatura dell'acqua minerale naturale rapportata alla temperatura ambiente, il residuo secco, la resistività elettrica, la concentrazione di ioni idrogeno, gli anioni e i cationi, gli elementi non ionizzati, gli oligoelementi, la radioattinologia della sorgente e, se del caso, le proporzioni relative in isotopi, degli elementi costitutivi dell'acqua, ossigeno (^{16}O - ^{18}O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio), la tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua minerale naturale;

c) il microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di parassiti e microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale;

d) la natura degli esami farmacologici e clinici, cui si deve provvedere secondo metodi scientifici, appropriati alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano».

«Art. 21 *(Acque minerali già riconosciute)*, comma 1. — I riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sedicesimo comma, sono sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'art. 3. La domanda di revisione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo dell'art. 34 del R.D. n. 1924/1919 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) è il seguente.

«Art. 34. — Apposite istruzioni del Ministero dell'interno [ora del Ministero della sanità, *n.d.r.*] danno le norme igieniche fondamentali per l'utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, per analisi, per la redazione delle etichette e dei contrassegni, per i recipienti di vendita delle acque, per i sistemi di chiusura e le capsule, da applicarsi ai recipienti stessi, per il funzionamento igienico degli stabilimenti e per la redazione dei regolamenti interni di cui agli articoli 5 e 15».

— Si trascrive il testo dell'art. 6, primo comma, lettera *t)*, della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)-s) (omissis);

t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario».

— Il D.C.G. 7 novembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1939, reca: «Disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali» e stabilisce, all'art. 1, che le analisi debbano essere affidate ai laboratori:

a) dell'Istituto di sanità pubblica [ora Istituto superiore di sanità *n.d.r.*], tanto per la parte chimica che per la parte batteriologica;

b) dell'istituto d'igiene e microbiologia delle università per la parte batteriologica;

c) degli istituti universitari di chimica per la sola parte chimica.

Con successivi provvedimenti sono stati autorizzati altri laboratori pubblici.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota agli articoli 4, 8 e 16:

— Per il D.C.G. 7 novembre 1939 si veda in nota alle premesse.

93G0009

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Il Programma - Società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 settembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Il Programma - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Il Programma - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Lovisetti in data 12 settembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Carlizzi dott. Carmelo, nato a Napoli il 16 gennaio 1934, residente in via Lovanio, 5 - 20100 Milano;

Fiorini rag. Giambattista, nato a Gabbioneta-Binanuova il 22 aprile 1943, residente in via Provinciale - 26030 Gabbioneta-Bianuova (Cremona);

Baccani dott. Mario, residente in via Bigli, 2 - 20122 Milano,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0064

DECRETO 17 dicembre 1992.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Villa di Livio», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma la società cooperativa «Villa di Livio», con sede in Roma, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Ritenuta opportuna la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Villa di Livio», con sede in Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Domenico Condello, nato a S. Nicola da Crissa (Catanzaro) l'8 luglio 1949 e residente a Roma, via Ezio, 34, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0065

DECRETO 17 dicembre 1992.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mare Nostrum», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma la società cooperativa «Mare Nostrum», con sede in Roma-Focene, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Ritenuta opportuna la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Mare Nostrum», con sede in Roma-Focene, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Domenico Condello, nato a S. Nicola da Crissa (Catanzaro) l'8 luglio 1949 e residente a Roma, via Ezio, 34, è nominato commissario liquidatore dell'ente di che trattasi.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0066

DECRETO 17 dicembre 1992.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Facchini Serenissima - Soc. coop. a resp. lim.», in Contarina.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale in data 28 febbraio 1986 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Facchini Serenissima - Soc. coop. a resp. lim.», con sede in Contarina (Rovigo), ha deliberato lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con contestuale nomina di un liquidatore nella persona del sig. Pregnolato Antonio;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 dicembre 1990 effettuata nei confronti della suddetta società cooperativa in liquidazione dalle quali si rileva che il predetto liquidatore non ha svolto alcuna attività ai fini della procedura liquidatoria;

Considerato che l'ispettore, a conclusione dell'ispezione ordinaria succitata, ha proposto la sostituzione del suddetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 25 settembre 1991;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del suddetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il sig. Pregnolato Antonio è revocato dall'incarico di liquidatore della società cooperativa «Facchini Serenissima - Soc. coop. a resp. lim.», con sede in Contarina (Rovigo), costituita in data 3 giugno 1982 per rogito notaio avv. Giorgio Stoppa, già posta in liquidazione ex art. 2448 dal 28 febbraio 1986 ed in sostituzione è nominato liquidatore della stessa la dott.ssa Maurizia Naldi, nata a Codigoro (Ferrara) il 7 luglio 1954, residente in via Sacco e Vanzetti n. 19 - 44021 Codigoro (Ferrara)

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0067

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 marzo 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole d'Italia», dedicato all'Università di Napoli, nel valore di L. 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica la «Scuole d'Italia»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, nell'anno 1992, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo all'Università di Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1861 del 25 febbraio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole d'Italia», dedicato all'Università di Napoli, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce la decorazione della facciata dell'edificio sede dell'Università di Napoli.

Sul francobollo è riportata la scritta «UNIVERSITÀ DI NAPOLI», «ITALIA» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 223

93A0068

DECRETO 15 aprile 1992.

Autorizzazione all'emissione, nel corso del 1993, di francobolli ordinari appartenenti a serie tematiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dal 1987, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1993, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, nell'anno 1993, altri francobolli ed interi postali ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «Lo sport italiano»;

Riconosciuta, inoltre, l'opportunità di emettere, a partire dal 1993, una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, a partire dal 1993, una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Animali domestici»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1863 del 18 marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, a partire dall'anno 1993, di due serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche rispettivamente, «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» e «Animali domestici».

Art. 2.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 1993, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano».

2. È autorizzata, inoltre, l'emissione, nell'anno 1993, di francobolli ed interi postali ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «Lo sport italiano».

Art. 3.

1. I valori e le caratteristiche dei francobolli e degli interi postali di cui agli articoli precedenti, verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 228

93A0069

DECRETO 21 maggio 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi di «Europa '92» (scoperta dell'America), nei valori di L. 750 e L. 850.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, fra l'altro, di francobolli celebrativi di «Europa 1992»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1864 del 14 aprile 1992;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1992, due francobolli celebrativi di «Europa '92» nei valori di L. 750 e L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: per il valore di L. 750: quadricromia, per il valore di L. 850: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono: per il valore di L. 750, il monumento a C. Colombo realizzato a Genova dallo scultore G. Giannetti, con la dicitura «GENOVA MONUMENTO A C. COLOMBO»; per il valore di L. 850, il mappamondo, l'emblema dell'Esposizione di Genova - Colombo '92, con le diciture «COLOMBO '92» e «ESPOSIZIONE DI GENOVA».

Sui singoli francobolli sono riportati il simbolo della CEPT, la scritta «EUROPA», «ITALIA», e rispettivamente, «750» e «850».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 216

93A0070

DECRETO 5 giugno 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di Tazio Nuvolari, nel centenario della nascita, nel valore di L. 3.200.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, fra l'altro, di francobolli commemorativi di Tazio Nuvolari, nel centenario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1865 del 5 maggio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo commemorativo di Tazio Nuvolari, nel centenario della nascita, nel valore di L. 3.200.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta, tratta da una fotografia d'epoca, riproduce Tazio Nuvolari al volante di una macchina da corsa.

Completano il francobollo la scritta «TAZIO NUVOLARI 1892-1953», «ITALIA» e «3.200».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 214

93A0071

DECRETO 10 giugno 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di sedici francobolli raccolti su sei foglietti celebrativi di Cristoforo Colombo, nel V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1992, fra l'altro, di francobolli celebrativi di Cristoforo Colombo, nel V centenario della scoperta dell'America;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1865 del 5 maggio 1992;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1992, sedici francobolli, raccolti su sei foglietti, celebrativi di Cristoforo Colombo, nel V centenario della scoperta dell'America.

Detti foglietti sono stampati in calcografia, su carta bianca patinata gommata; formato carta dei foglietti: mm 115 × 95; formato carta dei francobolli: mm 37,5 × 26,5; formato stampa dei francobolli: mm 35 × 22; dentellatura: $10^3/_4$ × $10^1/_2$; colori: policromia (sei colori); tiratura: un milione di esemplari per ciascun foglietto.

I francobolli sono impressi in un riquadro con perforazione a scatola, realizzato nella parte sinistra dei foglietti.

I francobolli riproducono le vignette della serie colombiana emessa dagli USA nel 1892, modificate nella cornice e nel formato, con la scritta «CELEBRAZIONI COLOMBIANE», «ITALIA», «1492», «1992» ed i rispettivi valori in lire.

Fuori del riquadro tutti i foglietti riportano, in forma di fondino smarginato, un particolare tratto da stampe e dipinti d'epoca dedicati a Cristoforo Colombo.

In cinque foglietti figura nella parte superiore destra la scritta «I VIAGGI DI COLOMBO».

Il primo foglietto, che reca nella parte inferiore destra la scritta «RICERCA DEGLI AIUTI REALI», è costituito da tre francobolli nei valori di lire «400», «700» e «1000» con le rispettive diciture «COLOMBO RICHIEDE AIUTI A ISABELLA», «COLOMBO A LA RABIDA» e «RICHIAMO DI COLOMBO».

Il secondo foglietto, che reca nella parte inferiore destra la scritta «AVVISTAMENTO DELLA TERRA», è composto da tre francobolli nei valori di lire «200», «900» e «1500» con le rispettive diciture «COLOMBO AVVISTA LA TERRA», «LA FLOTTA DI COLOMBO» e «ISABELLA IMPEGNA I SUOI TESORI».

Il terzo foglietto, che reca nella parte inferiore destra la scritta «RIVENDICAZIONE DELLA SCOPERTA», è formato da tre francobolli nei valori di lire «500», «600» e «2000» con le rispettive diciture «LO SBARCO DI COLOMBO», «BANDIERA E NAVE DI COLOMBO» e «ISABELLA E COLOMBO».

Il quarto foglietto, che reca nella parte inferiore destra la scritta «RICEVE IL FAVORE DEI SOVRANI», è costituito da tre francobolli nei valori di lire «100», «800» e «3000» con le rispettive diciture «COLOMBO RIENTRA A BARCELLONA», «COLOMBO OTTIENE GLI AIUTI» e «COLOMBO RACCONTA IL TERZO VIAGGIO».

Il quinto foglietto, che reca nella parte inferiore destra la scritta «RESOCONTO DELLA SCOPERTA», è composto da tre francobolli nei valori di lire «50», «300» e «4000» con le rispettive diciture «COLOMBO PRESENTA I NATIVI», «COLOMBO DESCRIVE LA SCOPERTA» e «COLOMBO IN CATENE».

Nel sesto foglietto, che si compone di un francobollo nel valore di lire «5000», figura nella parte superiore destra la scritta «CRISTOFORO COLOMBO» e nella parte sinistra la dicitura «L'AMMINISTRAZIONE POSTALE ITALIANA CELEBRA IL V CENTENARIO DEI VIAGGI DI CRISTOFORO COLOMBO IN EMISSIONE CONGIUNTA CON STATI UNITI, SPAGNA E PORTOGALLO».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 215

93A0072

DECRETO 16 giugno 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Antichi stabilimenti balneari» dedicato a Viareggio, nel valore di L. 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dall'anno 1992, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Antichi stabilimenti balneari»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1992, un francobollo appartenente alla suddetta serie da dedicare a Viareggio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1867 del 26 maggio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Antichi stabilimenti balneari», dedicato a Viareggio, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce uno stabilimento balneare d'inizio secolo.

Sul francobollo è riportata la scritta «ANTICHI STABILIMENTI BALNEARI VIAREGGIO», «ITALIA», e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 217

93A0073

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 1993.

Modalità per la composizione delle commissioni incaricate dell'esame e della valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura ai fini dei concorsi speciali a primo dirigente e criteri di valutazione dei titoli stessi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in attuazione della sopramenzionata legge n. 358 del 1991, ed in particolare l'art. 81 del regolamento stesso, contenente norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali;

Ritenuta l'opportunità che le commissioni incaricate dell'esame e della valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura ai fini dei concorsi speciali per la prima copertura dei posti vacanti nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo e di quello tecnico, come previsti dal comma 1 del sopramenzionato art. 81, siano costituite in conformità a quanto stabilito dall'art. 58, comma 5, del regolamento medesimo;

Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta — ai sensi del più volte citato art. 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 — dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in data 8 gennaio 1993, relativamente all'intesa sui criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura che formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dei sopramenzionati concorsi speciali per il conferimento di posti nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali, per titoli di servizio, per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, di cui all'art. 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, saranno composte da un dirigente generale di livello C del Ministero delle finanze, con funzioni di presidente e da due dirigenti superiori dello stesso Ministero.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato del predetto Ministero rivestente un profilo professionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 2.

Sono approvati, come risultano dall'allegato *A* al presente decreto, i criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura che formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi speciali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Roma, 11 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Oggetto: Criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e culturali per il concorso a primo dirigente, di cui all'art. 81 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Sono valutati soltanto i titoli posseduti dai concorrenti anteriormente alla data del 21 maggio 1992.

Il punteggio complessivo dei titoli è di punti 60 così ripartiti:

A) titoli di servizio, punti 40;

B) titoli attinenti alla formazione al perfezionamento professionale ed alla cultura, punti 20.

A) TITOLI DI SERVIZIO (punti complessivi 40).

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

A1) *Rapporti informativi e giudizi complessivi nel quinquennio precedente da valutare* (punteggio massimo 20).

Quinquennio 1987-1991,

punti	105	4,00	punti	97	3,45
»	104	3,95	»	96	3,35
»	103	3,90	»	95	3,25
»	102	3,85	»	94	3,15
»	101	3,80	»	93	3,05
»	100	3,75	»	92	2,95
»	99	3,65	»	91	2,85
»	98	3,55	»	90	2,75

A2) *Anzianità di servizio* (punteggio massimo 7,50).

Per ogni anno o frazione superiore al semestre di servizio effettivamente prestato in carriera direttiva:

a) per ogni anno di servizio in qualifiche ad esaurimento o in IX qualifica funzionale, punti 0,50;

b) per ogni anno di servizio in altre qualifiche della carriera direttiva o in profili della VIII qualifica funzionale nonché della VII qualifica funzionale di area direttiva, punti 0,45;

c) per ogni anno di servizio in carriere diverse dalla direttiva od in altre pubbliche amministrazioni, punti 0,15.

A3) *Esercizio di funzioni proprie della qualifica dirigenziale* (punteggio massimo 7,00).

Esercizio di funzioni proprie della qualifica dirigenziale - - conferite ai sensi dell'art. 17 della legge n. 146/1980, ovvero ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 — con preventivo provvedimento formale emanato dall'organo competente dell'amministrazione di appartenenza e di durata non inferiore al semestre.

Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra sono attribuiti, per ogni anno, punti 1,50;

A4) *Incarichi e servizi speciali* (punteggio massimo 5,50).

A4.1) Esercizio di funzioni di direzione non rientranti nell'area dirigenziale di cui alla lettera A3) (capo ufficio, reggente d'ufficio, capo reparto, capo sezione) fino ad un massimo di punti 5,50.

Tali funzioni sono valutate nella misura seguente:

capo ufficio o reggente di ufficio a livello non dirigenziale o capo reparto di ufficio a livello dirigenziale (ad anno), punti 0,60;

capo reparto e capo sezione di ufficio di livello non dirigenziale (ad anno), punti 0,40.

A4.2) Funzioni di direzione dei seguenti uffici (fino ad un massimo di punti 4):

segreterie del Ministro e dei Sottosegretari;
segreterie o uffici dei direttori generali, del direttore del servizio centrale della riscossione e del direttore del SE.C.I.T. (ad anno), punti 0,50.

A4.3) *Esercizio delle seguenti funzioni* (punteggio massimo 5,50).

Incarico conferito con decreto ministeriale di funzioni ispettive presso l'Amministrazione centrale e gli ispettorati compartimentali nei confronti degli uffici delle amministrazioni pubbliche (ad anno), punti 0,50.

Le funzioni per gli incarichi compresi nelle sottocategorie A4.1), A4.2), A4.3) devono risultare da preventivo provvedimento formale di attribuzione e avere durata, anche discontinua, non inferiore al semestre.

A4.4) Partecipazione, quale presidente, membro effettivo, segretario, nonché supplente a consigli, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, con provvedimento formale della stessa o, al di fuori dell'Amministrazione delle finanze, ma con un provvedimento di una amministrazione pubblica nazionale ovvero internazionale, fino ad un massimo di punti 4,00.

Il punteggio, entro il limite prefissato, è attribuito nel modo seguente, per ogni trenta giorni di durata dell'incarico:

presidente	punti 0,05
componente	» 0,04
segretario	» 0,03

Il punteggio di cui sopra viene raddoppiato nei casi in cui trattisi di organi collegiali dell'Amministrazione delle finanze che siano previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

Per l'attività di supplente e di aggiunto, il candidato deve fornire la documentazione di effettivo svolgimento dell'incarico: in mancanza di tale documentazione il titolo non è ammesso a valutazione. Si precisa che gli incarichi di supplente e di aggiunto sono, comunque, valutati con la metà del punteggio previsto per il titolare.

A4.5) Incarichi di docenza in corsi di formazione o di aggiornamento tenuti da una amministrazione statale, sino ad un massimo di punti 2,00.

Vengono valutate le docenze nei corsi riservati ad impiegati delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari della Guardia di finanza:

punti 0,16, per ciascun corso di docenza con la partecipazione di impiegati della carriera direttiva o di ufficiali della Guardia di finanza;

punti 0,10, per ciascun corso di docenza con la partecipazione di impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva nonché di sottufficiali e militari della Guardia di finanza.

Si precisa che i punteggi suddetti sono ridotti della metà, nel caso in cui le ore di docenza sono inferiori a cinque nonché nel caso in cui dalla documentazione prodotta dal candidato non risultino indicate le ore di docenza.

A4.6) Partecipazione, quale presidente o membro o segretario, a commissioni o sottocommissioni di concorso nonché a commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio di professioni inerenti all'attività tributaria, sino ad un massimo di 1,00.

Vengono attribuiti, entro il limite massimo prefissato, i seguenti punteggi:

presidente	punti	0,30	per ciascun concorso della carriera direttiva e per ciascuna abilitazione per l'ammissione alla quale sia richiesto il diploma di laurea
membro	»	0,25	
segretario	»	0,20	
presidente	punti	0,25	per ciascun concorso della carriera di concetto e per ciascuna abilitazione per l'ammissione alla quale sia richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado
membro	»	0,20	
segretario	»	0,15	
presidente	punti	0,20	per ciascun concorso della carriera esecutiva, ausiliaria e per operai nonché per ciascuna abilitazione per l'ammissione alla quale sia richiesto un diploma di istruzione secondaria di primo grado
membro	»	0,15	
segretario	»	0,10	

Gli incarichi di supplente o aggiunto sono valutati, con la metà del punteggio previsto, solo ove sussista l'effettività di prestazione, documentata dal candidato.

B) TITOLI ATTINENTI ALLA FORMAZIONE, AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE ED ALLA CULTURA DEL CANDIDATO (punteggio massimo punti 20).

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

B1) Frequenza di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fino ad un massimo di punti 1,50.

B2) Altri titoli professionali e culturali, fino ad un massimo di punti 3,00.

B3) Idoneità a concorsi per esami a primo dirigente e superamento di concorsi nella carriera direttiva o di concetto speciale dell'Amministrazione finanziaria, per esami, fino ad un massimo di punti 6,00.

B4) Laurea o titolo universitario equipollente: per ciascun anno di durata del corso legale punti 1,50, fino ad un massimo di punti 7,50.

B5) Corsi di specializzazione post laurea di durata biennale presso università statali o equiparate, in materie tributaria, amministrativa, informatica o comunque attinenti ai compiti istituzionali del ruolo per il quale si concorre, punti 2,00.

Per quanto concerne la sottocategoria sub B1) vengono presi in considerazione i corsi di formazione e perfezionamento per impiegati della carriera direttiva tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalla Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» con l'attribuzione, per ciascun corso conclusosi con la valutazione o giudizio equivalente, del seguente punteggio:

30 e lode	punti 0,30
30/30 ovvero ottimo o spiccato	» 0,25
da 28 a 29/30 ovvero notevole	» 0,20
da 25 a 27/30 ovvero buono	» 0,15

Per quanto riguarda gli altri titoli attinenti alla specializzazione ed al perfezionamento professionale e culturale del candidato di cui alla sottocategoria sub B2), vengono valutati, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato, i seguenti titoli:

1) incarico di professore universitario o equiparato in discipline attinenti ai servizi di istituto: per ogni anno punti 0,70, fino ad un massimo di punti 1,40;

2) abilitazione alla libera docenza nell'ambito delle suddette discipline, punti 1,00;

3) incarico di assistente universitario ordinario, straordinario o volontario o dottorato di ricerca, sempre nelle stesse discipline: per ogni anno punti 0,20, fino ad un massimo di punti 0,60;

4) idoneità all'esercizio della professione di procuratore legale, di commercialista, conseguita per esami di Stato, punti 1,40;

5) idoneità all'esercizio della professione di ingegnere o di avvocato conseguita mediante esame di Stato, punti 1,60;

6) abilitazione all'insegnamento di materie attinenti ai servizi di istituto negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, punti 0,70;

7) incarico di docenza negli istituti superiori statali per le discipline attinenti ai servizi di istituto: per ogni anno, punti 0,10, fino ad un massimo di punti 0,40;

8) corsi di aggiornamento e specializzazione professionali diversi da quelli menzionati nella categoria sub B1) tenuti, con superamento del relativo esame finale, presso università, istituti superiori o scuole ad esse equiparati.

Ai corsi in parola vengono attribuiti i seguenti punteggi:

30 e lode	punti 0,25
30/30	» 0,15
da 28 a 29/30	» 0,10
da 25 a 27/30	» 0,05

Per quanto concerne la sottocategoria sub B3) i titoli sono valutati nel modo seguente:

1) carriera dirigenziale (per ogni idoneità), punti 4,00;

2) carriera direttiva o di concetto speciale (per ogni concorso superato), punti 2,00.

93A0114

DECRETO 11 gennaio 1993

Modalità per la composizione delle commissioni incaricate dell'esame e della valutazione dei titoli per i concorsi riservati al personale del Ministero delle finanze e criteri di valutazione dei titoli stessi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986 e concernente «snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali»;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in attuazione della sopramenzionata legge n. 358 del 1991, ed in particolare l'art. 82 del regolamento stesso, contenente norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali;

Ritenuta l'opportunità che le commissioni incaricate dell'esame e della valutazione dei titoli ai fini dei concorsi per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali, come previsti dal comma 1 del sopramenzionato art. 82, siano costituite in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta — ai sensi del più volte citato art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 — dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in data 8 gennaio 1993, relativamente all'intesa sui criteri di valutazione dei titoli che formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dei sopramenzionati concorsi per il conferimento di posti vacanti nei profili professionali;

Decreta:

Art. 1.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli, di cui all'art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, saranno composte in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, citato in premessa.

Ove ne ricorrano i presupposti, potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Sono approvati, come risultano dall'allegato *A* al presente decreto, i criteri di valutazione dei titoli che formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Roma, 11 gennaio 1993

Il Ministro GORIA

—

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Oggetto: Criteri di valutazione dei titoli per i concorsi riservati al personale del Ministero delle finanze, di cui all'art. 82, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Sono valutati soltanto i titoli posseduti dai concorrenti anteriormente alla data del 21 maggio 1992.

Il punteggio complessivo dei titoli è di punti 100 così ripartiti:

A) anzianità di servizio . . . . . punti 45

B) superamento dei corsi tenuti alla Scuola centrale tributaria o istituti pubblici » 10

C) possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'appartenenza alla qualifica di provenienza » 30

D) svolgimento nell'ultimo decennio di mansioni proprie di profili professionali appartenenti alla qualifica funzionale superiore, per un periodo, anche non continuativo, di tre anni, e purché risultante da provvedimenti formali di data non successiva al 31 dicembre 1990 . . . . . . » 15

A) ANZIANITÀ DI SERVIZIO: punti complessivi 45.

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

A1 — servizio svolto nella qualifica attuale nell'Amministrazione finanziaria, per anno di servizio punti 2,00

A2 — servizio svolto nella carriera inferiore nell'Amministrazione finanziaria, per anno di servizio » 1,00

A3 — servizio svolto presso altre amministrazioni pubbliche, per anno di servizio . . . . . » 0,50

I periodi di servizio valutabili nella presente categoria devono avere durata superiore al semestre.

B) CORSI SUPERATI: punti complessivi 10.

Per ogni corso:

B1 - di durata fino a dieci giorni . . . . punti 0,50

B2 - di durata da undici a trenta giorni . » 1,50

B3 — di durata superiore a trenta giorni . . » 2,50

I punteggi suddetti vengono aumentati del 50 per cento per i corsi di formazione per docenti.

C) TITOLI DI STUDIO: punti complessivi 30.

Il punteggio previsto per tale categoria è suddiviso nelle seguenti sottocategorie:

C1 — titolo superiore a quello richiesto per l'appartenenza alla qualifica di provenienza	punti 20
C2 — ulteriore titolo di studio	» 10

D) MANSIONI SUPERIORI: punti complessivi 15.

Sono attribuiti punti 1,50 per ogni anno di svolgimento delle mansioni come individuate dall'art. 82. I periodi valutabili nella presente categoria devono avere durata superiore al semestre.

93A0115

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Caserta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Aldo Magliocca, nato a Maratea il 4 gennaio 1928, è stato eletto consigliere del comune di Caserta nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore, in data 11 novembre 1992, è stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in quanto sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di corruzione ed abuso d'ufficio;

Visto che lo stesso, inoltre, era stato già rinviato a giudizio, in data 6 dicembre 1991 nonché in data 19 dicembre 1991, per i reati di abuso d'ufficio;

Constatato, pertanto, che l'espletamento, da parte del predetto amministratore, della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentantiva della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse con la detta carica;

Tenuto conto che la permanenza del consigliere sig. Magliocca Aldo nel consiglio comunale di Caserta rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa di detto ente, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Caserta;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 6478/13.1/Gab. del 12 novembre 1992 con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di consigliere comunale di Caserta;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Aldo Magliocca è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Caserta.

Roma, 22 dicembre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Magliocca Aldo, nato a Maratea il 4 gennaio 1928, è stato eletto consigliere del comune di Caserta nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Nei confronti del predetto amministratore, in data 11 novembre 1992, il G.I.P. del tribunale di S. Maria Capua Vetere ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per i reati di corruzione e abuso d'ufficio.

Il procedimento penale è stato avviato per una vicenda relativa al periodo in cui il Magliocca rivestiva la carica di presidente della unità sanitaria locale n. 15 di Caserta. In tale veste avrebbe ricevuto dal titolare di una ditta fornitrice di generi alimentari una tangente quale compenso per aver favorito il medesimo nell'aggiudicazione di una gara d'appalto per la fornitura di generi alimentari a prezzi altamente maggiorati.

Sempre nelle vesti di presidente del comitato di gestione della predetta unità sanitaria locale e successivamente quale presidente del comitato dei Garanti il predetto amministratore è stato coinvolto in numerosi procedimenti penali per i reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare il Magliocca:

in data 15 novembre 1991 è stato rinviato a giudizio per violazione di varie leggi speciali per non aver eliminato le carenze igienico-strutturali dell'ospedale civile di Caserta;

in data 6 dicembre 1991 è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio aggravato in concorso;

in data 19 dicembre 1991 è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio per aver utilizzato il potere di ordinanza per disporre lavori di gran lunga maggiorati rispetto a quelli appaltati;

in data 5 marzo u.s. è stato deferito alla procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere per truffa, falso e abuso di atti d'ufficio;

sempre alla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere è stato deferito il 6 giugno u.s. per abuso d'ufficio in concorso per aver concesso la convenzione con la unità sanitaria locale ad alcune società senza le prescritte autorizzazioni e il 2 luglio u.s. per omissione e abuso d'ufficio.

La rilevanza degli elencati pregiudizi penali, pur se inerenti alla carica di amministratore della unità sanitaria locale, sono indice di una personalità in cui non possono più riconoscersi quelle caratteristiche di serietà, affidabilità, prestigio che si riflettono anche sulla posizione di amministratore comunale con il conseguente venir meno del rapporto di fiducia che lega amministratore e popolazione locale.

Quanto sopra esposto evidenzia altresì una gestione del potere, improntata al dispregio di qualsiasi norma giuridica e tendente a distribuire privilegi e favori, che costituisce grave motivo di turbativa dell'ordine pubblico e pregiudica la legalità e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Ciò premesso, tenuto conto degli elementi risultanti dalla relazione del prefetto di Caserta del 16 novembre 1992, che ha già provveduto con decreto n. 6478/13.1/Gab. del 12 novembre 1992 alla sospensione dello stesso, si ritiene di ravvisare nella fattispecie, i presupposti per la rimozione del sig. Aldo Magliocca dalla carica di consigliere comunale di Caserta ai sensi dell'ex art. 40 legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Aldo Magliocca dalla carica di consigliere del comune di Caserta.

Roma, 21 dicembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

93A0123

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 7 recante disposizioni sulla trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e successive modificazioni, con il quale è approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Viste le proposte di modifica dello statuto, formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Venezia, concernenti la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici in corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici;

Salvo parere conforme del Consiglio universitario nazionale;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Nell'art. 5, relativo ai titoli di studio conferiti dall'Università, sono inserite, dopo le parole «2. di magistero in economia aziendale», le seguenti parole: «e i seguenti diplomi universitari di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341: 1. in economia e gestione dei servizi turistici».

Dopo l'art. 16, contenente norme per il corso di laurea in economia aziendale, sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

«DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 17.

La durata del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è di tre anni.

Sono titolo di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Art. 18.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 19.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 28 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti delle altre aree di cui all'art. 22;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

Art. 20.

Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti indicati al successivo art. 22, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 72 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 36 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

L'organismo didattico competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con moduli didattici di durata inferiore.

Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove d'esame.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno te insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 21.

Il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese, l'esame di un insegnamento annuale di un'altra lingua, scelta dallo studente tra lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese e lingua giapponese, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

Art. 22.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica;

economia aziendale;

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

matematica generale;

statistica.

Sono insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura,

economia del turismo;

economia dei trasporti;

geografia del turismo;

politica economica;

storia del turismo.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione delle aziende turistiche.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

statistica del turismo.

Altre aree:

istituzioni e politica dell'ambiente;

pianificazione territoriale;

storia delle tradizioni popolari;

informatica applicata;

sociologia del turismo.

Art. 23.

L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici elencati nell'art. 22 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 24.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, tenuti anche da docenti diversi per un numero complessivo uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende,

enti o altri organismi per stages della durata da 3 a 6 mesi.
La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre Università, anche straniere.

In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 20 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 25.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 26.

Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio, o in economia aziendale e del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esame o le prove idoneative di lingue straniere e di informatica, qualora assumano la stessa forma di prova d'esame o prova idoneativa per entrambi i corsi di provenienza e di nuova iscrizione.

Nel caso di passaggio dai menzionati corsi di laurea al corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici e corsi di laurea in economia e commercio ed economia aziendale.

Art. 27.

A partire dall'anno accademico 1992-93 la Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici viene disattivata e trasformata nel corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

L'organismo didattico competente garantisce il regolare svolgimento del secondo anno di corso per l'anno accademico 1992-93 e la possibilità per gli studenti già iscritti alla scuola di terminare gli esami di profitto entro l'anno accademico 1994-95.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra la scuola diretta a fini speciali ed il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici e i corsi di laurea della facoltà.

Art. 28.

Discipline attivabili delle aree economica, aziendale giuridica e matematico-statistica

Area economica.

P01A Analisi economica:
- analisi economica;
- dinamica economica;
- econometria;
- economia matematica;
- tecniche di previsione economica;
- teoria della programmazione economica.

P01B Economia politica:
- economia politica;
- istituzioni di economia;
- macroeconomia;
- microeconomia.

P01C Storia del pensiero economico:
- storia dell'analisi economica;
- storia del pensiero economico.

P01D Politica economica:
- analisi economica congiunturale;
- economia applicata;
- economia del benessere;
- economia del lavoro;
- economia delle grandi aree geografiche;
- economia delle istituzioni;
- economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
- politica economica;
- politica economica agraria;
- politica economica dell'ambiente;
- politica economica europea
- programmazione economica;
- Sistemi di contabilità macroeconomica;
- sistemi economici comparati.

P01E Economia pubblica e scienza delle finanze:
- analisi costi-benefici;
- analisi economica delle istituzioni;
- economia dell'ambiente;
- economia dell'arte e della cultura;
- economia della sicurezza sociale;
- economia dell'impresa pubblica;
- economia pubblica;
- economia sanitaria;
- finanza degli enti locali;
- scienza delle finanze;
- sistemi fiscali comparati.

P01F Economia monetaria:
- economia dei mercati monetari e finanziari;
- economia monetaria;
- politica monetaria;
- sistemi finanziari comparati.

P01G Economia internazionale:
- economia europea;
- economia internazionale;
- economia monetaria internazionale;
- istituzioni economiche internazionali;
- politica economica internazionale.

P01H Economia dello sviluppo:
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I Economia dei settori produttivi:
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione:
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J Economia regionale:
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K Economia dei trasporti:
economia dei trasporti.

P03X Storia economica:
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X Economia ed estimo rurale:
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B Geografia economico politica:
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale.

P02A Economia aziendale:
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B Economia e direzione delle imprese:
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C Organizzazione aziendale:
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle imprese di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D Economia degli intermediari finanziari:
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B Chimica merceologica:
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

Area giuridica.

N01X Diritto privato:
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A Diritto commerciale:
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B Diritto bancario:
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C Diritto della navigazione:
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X Diritto del lavoro:
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A Diritto costituzionale:
diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

N04B Istituzioni di diritto pubblico:
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X Diritto amministrativo:
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X Diritto tributario:
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X Diritto internazionale:
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X diritto processuale civile:
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B Diritto penale:
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

Area matematico-statistica.

S01A Statistica:
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B Statistica per la ricerca sperimentale:
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X Statistica economica:
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;

serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A Demografia:
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B Statistica sociale:
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A Matematica per le applicazioni economiche:
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali;
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A Algebra e logica matematica:
algebra lineare.

A01B Geometria:
geometria.

A02A Analisi matematica:
analisi matematica.

A02B Calcolo delle probabilità:
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A Analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B Ricerca operativa:
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X Automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B Informatica:
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C Cibernetica:
cibernetica;
elaborazioni di immagini».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 28 ottobre 1992

Il rettore: CASTELLANI

93A0055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari».

Il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 12 novembre 1992.

93A0105

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.14702 XV J (83) del 14 novembre 1992, il manufatto esplosivo denominato: «Pirotoys», che la società F.lli Vallefuoco S.n.c. intende fabbricare presso il proprio stabilimento di Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14703 XV J (82) del 14 novembre 1992, l'artificio pirotecnico denominato: «Leone», che Anna Basile, titolare della ditta omonima intende fabbricare presso il proprio stabilimento sito in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A0080

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.11663 XV J (61) del 24 ottobre 1992, il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore M 41-E da esercizio», che la società Valsella meccanotecnica S.p.a. intende produrre presso lo stabilimento della società La Precisa, sita in Teano (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, n. ONU 0044, divisione di rischio e compatibilità 1,4B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12993 XV J (75) del 26 novembre 1992, il manufatto esplosivo denominato: «Mina Limpet VS-SS-22», che la società Valsella meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia), intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0137-1.1D.

93A0081

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ad autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di prodotti per uso veterinario

Decreto n. 10/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale per uso veterinario: «STRONGID» (Pirantel pamoato) - confezioni 1 astuccio da una siringa da 23,60 gr (20 ml) di pasta.

Titolare A.I.C.: società Rogar STB-Inc. di London-Ontario (Canada), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Pfizer italiana S.p.a. - con sede e domicilio fiscale in Latina, s.s. n. 156, km 50 - codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate: confezioni:

1) modifica al contenuto della siringa: il contenuto della siringa è ora di 26 g (22 ml) di pasta;

2) nuova confezione: è ora autorizzata anche la confezione da 10 siringhe da 26 g (22 ml) di pasta.

Resta invariato il numero di registrazione attribuito.

Decreto n. 11/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinale per uso veterinario: «FINADYNE» - granuli da 10 buste e iniettabile da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Rigaux Galena S.a. - Levallois - Perret - Francia - rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: nuova titolare A.I.C. (cambio ragione sociale) in Schering - Plought Sante Animale, Levallois - Perret (Francia).

Decreto n. 12/1992 del 31 dicembre 1992

Vaccini per uso veterinario:

1) vaccino vivo contro la bronchite infettiva dei polli liofilizzato, confezioni da 50, 100, 500 e 1.000 dosi;

2) vaccino vivo contro la pseudopeste delle ovaiole «La Sota», confezioni da 100, 500 e 1.000 dosi;

3) vaccino formolato adsorbito contro il malrosso dei suini, confezioni da 2 e 20 dosi;

4) vaccino emulsionato contro la leptospirosi dei suini, confezioni da 20 e 40 dosi;

5) vaccino vivo contro l'encefalomielite aviare liofilizzato confezioni da 500 e 1.000 dosi;

6) vaccino emulsionato contro la micoplasmosi aviare (micoplasma gallisepticum), confezioni da 1.000 e 2.000 dosi;

7) vaccino inattivato contro la malattia di Aujeszky adsorbito all'idrossido di alluminio per suini, confezioni da 10, 25 e 50 dosi;

8) vaccino emulsionato contro la pseudopeste aviare (malattia di Newcastle), confezioni da 200 e 500 dosi;

9) vaccino vivo attenuato contro la malattia di Gumboro ceppo 1-65PV, confezioni da 1.000 e 4.000 dosi;

10) vaccino inattivato della malattia emorragica virale del coniglio «Mevax Brescia», confezioni da 20 e 100 dosi;

11) vaccino vivo contro la pseudopeste dei polli «Brescia», confezioni da 25, 50, 100, 500 e 1.000 dosi;

12) vaccino vivo contro il difterovaiolo dei polli per puntura alare liofilizzato, confezioni da 100, 500 e 1.000 dosi;

13) vaccino emulsionato contro la pseudopeste aviare e la EDS '76 (sindrome calo di deposizione delle ovaiole - Adenovirosi), confezioni da 500 e 1.000 dosi.

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia con sede e domicilio fiscale in Brescia, via A. Bianchi, 7 - codice fiscale 00284840170.

Modifiche apportate: produttore: la produzione è ora effettuata sia dal titolare dell'A.I.C. nella propria officina sita in Brescia, sia, limitatamente alle operazioni di inflaconamento, chiusura e confezionamento, presso i laboratori della ditta Izo S.p.a., con sede legale in Brescia, via Cremona, 282.

93A0078

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti per uso veterinario

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoindicati prodotti, per uso veterinario:

Decreto n. 1/1992 del 31 dicembre 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
BIOCILLINA S idrosolubile - reg. n. 26374	Izo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia - Via Cremona, 282 - c.f. 00291440170
ANCHILEN soluzione iniettabile da 50 ml - reg. n. 20892	Teknofarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - c.f. 00779340017
OXYVET tutte le confezioni - reg. n. 26939	Bayer Vetchem (Korea) Ltd - Seoul, concessionaria Bayer Italia S.p.a., Milano - c.f. 05849130157
KORTEBA L.A. tutte le confezioni - reg. n. 26685	Istituto Bayer Deterapeutica Experimental, S.A., Viladecans (Barcellona), concessionaria Bayer Italia S.p.a., Milano - c.f. 05849130157
NICLOVET 2 base-contenitore da 16 compresse, contenitore da 100 compresse - reg. n. 23945	Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - c.f. 01396760595
NICLOVET 0.5 serie-contenitore da 16 compresse, contenitore da 100 compresse - reg. n. 23945 I	Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - c.f. 01396760595
NOBI-VAC-AUJESZKY (vaccino) - reg. n. 26142	Intervet Italia S.r.l., Milano - c.f. 00148870155
ANTIMASTIN soluzione endomammaria 10 ml - reg. n. 20152	Intervet Italia S.r.l., Milano - c.f. 00148870155
DERMOVETE lozione 100 ml - reg. n. 2803	Zambon Group S.p.a., Vicenza - c.f. 00691950240
DOGAMOX 20 buste 2 g - reg. n. 24361	Zambon Group S.p.a., Vicenza - c.f. 00691950240
FLOGISAN pomata 50 g - reg. n. 6286	Zambon Group S.p.a., Vicenza - c.f. 00691950240
NEO-CASMEN 6 fiale 20 ml - reg. n. 22804	Zambon Group S.p.a., Vicenza - c.f. 00691950240
URFAMUCOL SPRAY bombola 80 g - reg. n. 22935 B	Zambon Group S.p.a., Vicenza - c.f. 00691950240
URFAMYCIN-V 20 compresse - reg. n. 21063 A	Zambon Group S.p.a., Vicenza - c.f. 00691950240
URFAMYCIN-V polvere 1 busta 5 g - reg. n. 21063 B	Zambon Group S.p.a., Vicenza - c.f. 00691950240
WINSTROL-V polvere flacone 50 g - reg. n. 20945 A	Zambon Group S.p.a., Vicenza - c.f. 00691950240

La decorrenza e l'efficacia del decreto è il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

93A0079

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia germanica;

glottologia.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

pedagogia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0106

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di magistero:

psicologia dell'età evolutiva.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia e storia dell'arte romana;
archeometria.

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina nucleare.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0077

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dell'11 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 11 gennaio 1993

Dollaro USA	1495,96
ECU	1799,94
Marco tedesco	915,97
Franco francese	269,40
Lira sterlina	2318,74
Fiorino olandese	814,97
Franco belga	44,50
Peseta spagnola	12,890
Corona danese	236,44
Lira irlandese	2418,67
Dracma greca	6,858
Escudo portoghese	10,215
Dollaro canadese	1174,22
Yen giapponese	11,937
Franco svizzero	1002,99
Scellino austriaco	130,17
Corona norvegese	214,21
Corona svedese	202,65
Marco finlandese	274,49
Dollaro australiano	1004,84

93A0134

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Altamura, Bari, Bitonto, Conversano, Fasano e Galatina

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3504 del 22 giugno 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale e R.E. del comune di Bitonto (Bari), per la costruzione di tre sezioni di scuola materna, in corso V. Emanuele come da delibera di consiglio comunale n. 404/89.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3505 del 22 giugno 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Bari per l'ampliamento del cimitero di Torre a Mare.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3506 del 22 giugno 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale e R.E. del comune di Bitonto (Bari), per la costruzione di un nuovo edificio di sedici aule per la scuola elementare alla via dell'Annunziata come da delibera di consiglio comunale n. 134/87.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3508 del 22 giugno 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato il progetto in variante al piano regolatore generale del comune di Altamura (Bari), per i lavori concernenti l'eliminazione di gravi viziosità plano-altimetriche fra i km 38+600 e 39+900.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4204 del 17 luglio 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Fasano (Brindisi), per la realizzazione del 2° piano di zona come da delibere di consiglio comunale n. 810/90 e numeri 10, 12 e 83/91.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 5280 del 6 agosto 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale - zona artigianale del comune di Conversano (Bari), come da delibere di consiglio comunale numeri 5 e 36 del 1991.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 6338 del 9 novembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Galatina (Lecce), relativo al progetto d'allargamento e adeguamento della strada provinciale «Collepasso-Noha» con raccordo alla strada provinciale «Galatina-Galatone».

93A0087

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Bitetto, Capurso, Noci e Zollino

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3573 del 22 giugno 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Zollino (Lecce), come da deliberazioni di consiglio comunale n. 64/84 e n. 33/91.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 6057 del 25 settembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato il piano regolatore generale del comune di Noci (Bari), come da delibera di consiglio comunale n. 4 del 25 febbraio 1992.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 6058 del 25 settembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato il piano regolatore generale del comune di Bitetto (Bari).

La giunta della regione Puglia, con atto n. 6294 del 9 novembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Capurso (Bari).

93A0088

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 8 0 9 3 *

L. 1.300